



# Tribunale di Perugia

*sezione specializzata in materia di immigrazione*

**Il Tribunale**, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri Magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente rel.
dott. Luca Marzullo	-Giudice
dott. Antonio Contini	-Giudice

nel procedimento **Nr. 3213\2019 R.G.** avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008.

## PROMOSSO DA

██████████ nato in Pakistan il ██████████, cod. fisc. ██████████  
domiciliato in ██████████ (Perugia), via ██████████ rappresentato ed assistito dall'Avv. Francesco Di Pietro, del foro di Perugia, elettivamente domiciliato ai fini del presente ricorso presso il suo studio in Perugia via XIV settembre n. 73, come da procura alle liti in calce al ricorso;

**-ricorrente-**

## CONTRO

Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, Sezione di Firenze\Perugia;

**-resistente-**

## E

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Perugia;

Ha pronunciato il seguente

## DECRETO

Con ricorso depositato in data 13.6.2019, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato il provvedimento del 28.3.2019, notificato il 13.5.2019, con la quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia ha deciso di non riconoscere in favore del Sig. ██████████ la protezione internazionale né la protezione umanitaria ed ha chiesto il riconoscimento, in via principale, della protezione sussidiaria ovvero, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.





Il Ministero dell'Interno ha provveduto al deposito della richiesta di protezione, del verbale di audizione e del provvedimento impugnato, contenente l'indicazione della fonti COI (*Country Origin Information*) e non si è costituito.

Il Pubblico Ministero, ha depositato il certificato penale e quello dei carichi pendenti, entrambi negativi e ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Commissione ha negato la protezione internazionale poiché ha escluso la riconducibilità della fattispecie alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008 ritenendo che le circostanze narrate non siano riconducibili a nessuna delle ipotesi di protezione internazionale né sussistono i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

In sede giurisdizionale non si è proceduto all'audizione del ricorrente in quanto l'automatica necessità di dare corso all'audizione, conformemente alla direttiva 2013/32/CE, grava esclusivamente sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente mentre il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 31/01/2019, n.2817; Cass. Civ. sez. VI, 13/02/2019, n. 4291).

Nel ricorso si deduce che [redacted] nato e vissuto a [redacted] in Pakistan, ove ha conseguito il titolo di ingegnere meccanico e lavorava come libero professionista; di religione musulmano sunnita, nel 2015 frequentò un corso in cui gli furono impartite le regole islamiche; nel 2017 si recò in Kashmir per frequentare nuovamente un corso del citato gruppo; fu portato in un centro di addestramento per effettuare un "training" che consisteva in addestramento fisico ed in uso delle armi al fine della Jihad; finito il corso, tornò a casa; successivamente si fecero vive delle persone del gruppo islamico "Lashkar-e-Taiba" che gli chiesero di andare con loro; il ricorrente inventò delle scuse per rifiutare; ciò causò le loro ire; quando seppe che stavano organizzando il suo rapimento decise di lasciare il Pakistan alla volta dell'Italia.

Si deduce, altresì, che in Pakistan esistono tensioni politiche e sociali, particolarmente fra le varie correnti musulmane nonché tra estremisti religiosi e lo Stato; che atti di violenza a matrice politico-religiosa e disordini possono scoppiare repentinamente in qualsiasi momento in tutto il Paese ed il rischio di sequestri da parte di gruppi terroristici è alto.

Al ricorso è stata allegata la domanda di partecipazione al corso di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana AALI-A1 per l'anno





scolastico 2018\19 e l'attestato di frequenza per un totale di ore 138 di un corso di italiano L2, effettuato nel periodo che va dal mese di Ottobre 2018 al mese di Aprile 2019.

In mancanza di diverse ed ulteriori allegazioni rispetto a quanto già dedotto innanzi alla Commissione Territoriale il collegio reputa superfluo procedere ad una nuova audizione che finirebbe per costituire una inutile ripetizione di quella già svolta i cui contenuti appaiono esaustivi ai fini della decisione.

----- ☐ -----

Va premesso che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e s.m. (in particolare cfr. la novella del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18), fonte attuativa delle disposizioni eurounitarie ed internazionali pattizie succedutesi nel tempo (le direttive 2004/83/CE, 2011/95/UE e la Convenzione di Ginevra del 28.4.1951 recepita dall'Italia attraverso la legge 24.7.1954 n. 754) con la precisazione che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella Legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non è applicabile retroattivamente alle domande già pendenti in sede amministrativa alla data di entrata in vigore (5.10.2018), le quali saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, mentre il permesso rilasciato sarà solo quello speciale annuale rinnovabile previsto dall'articolo 9 comma 1 del medesimo decreto.

La domanda del ricorrente è stata presentata in data 19.9.2018 per cui ad essa non si applica il D.L. 113\2018.

L'art. 2, co. 2° lett. e) del d.lgs. 251/2007 definisce lo status di rifugiato mentre l'art. 2 co. 1° lett. g) prevede che, in assenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della qualifica di rifugiato, al cittadino straniero può essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Questo il novero delle misure imposte dalla disciplina sovranazionale riconducibile alla c.d. protezione internazionale.

Sul piano del diritto interno la possibilità di concedere una misura di protezione è ampliato (*rectius* era ampliato fino all'entrata in vigore del d.l. 111\2018) attraverso l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 co. 6° d. lgs. 286\98.

La Commissione ha ritenuto " (...) credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità, alla luce della documentazione prodotta (cfr. doc.ti nn.1-





3 e 5-17), nonché dell'appartenenza etnica, della religione e delle lingue parlate e comprese dal richiedente, coerenti con la nazionalità dichiarata; credibili gli elementi relativi alla provenienza dalla città di ████████ nella provincia di Sindh, in Pakistan.

La Commissione ha invece ritenuto non credibili gli elementi relativi al reclutamento ad opera del gruppo islamico Lashkar -e-Taiba, affermando che "seppure le dichiarazioni dall'istante rese in relazione al gruppo, alle sue attività e alla sua ideologia appaiano in parte coerenti con le informazioni consultate, è necessario rilevare che il racconto del suo più diretto e personale coinvolgimento, ovvero del suo reclutamento, risulta vago, poco circostanziato e a tratti chiaramente incoerente" in quanto (1) Il racconto del "training" religioso e militare, nonostante i dettagli presenti, appare intriso di informazioni sul gruppo e sulle attività dallo stesso realizzate, finanche in Kashmir, comunque note e/o accessibili al pubblico pakistano, specie per chi, come l'istante, ha un livello di istruzione medio-alto; (2) le dichiarazioni rese in merito alle minacce, che il gruppo avrebbe poi realizzato, appaiono poco circostanziate e incoerenti con le fonti consultate dalla Commissione; (3) le dichiarazioni rese in relazione agli appoggi di cui il gruppo godrebbe da parte della stessa Intelligence pakistana, che sarebbe stata peraltro recentemente coinvolta nella sua vicenda, appaiono assolutamente generiche e prive di consistenza; (4) non risultano evidenze, su una pratica di arruolamento forzato da parte del gruppo, contrariamente a quanto riferito.

Ciò posto, nel caso in esame il collegio ritiene che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato, preciso e "dettagliato" in molti aspetti (come la stessa commissione ha riconosciuto) e fornisce una visione d'insieme della vicenda priva di contraddizioni e coerente con le notizie emergenti dalle fonti di conoscenza che si seguito si riportano.

Come emerge dalle fonti (v. <https://www.counterextremism.com/threat/lashkar-e-taiba>) Lashkar-e-Taiba (LeT), che significa "Army of the Pure", è un gruppo islamista violento con base in [Pakistan](#). Dalla sua formazione negli anni '90, LeT ha effettuato numerosi attacchi contro obiettivi militari e civili in [India](#); LeT trova le sue radici nel gruppo islamista pakistano Markaz-ad-Dawa-wal-Irshad (MDI), fondato nel 1989 da [Abdullah Azzam](#), mentore religioso di [Osama bin Laden](#); LeT aderisce alla fede Ahl-e-Hadith, una versione dell'Asia meridionale del salafismo.

Come al-Qaeda e altri gruppi salafiti, LeT cerca di rivendicare ciò che considera "terre musulmane" e quindi vuole "liberare" i paesi a maggioranza musulmana,





in particolare quelli che circondano il Pakistan, che sono sotto il dominio di governi non islamisti mentre non supporta la jihad in Pakistan sulla base del fatto che la religione nazionale del paese è l'Islam.

Da quando LeT è stato bandito in Pakistan nel 2002, le attività domestiche del gruppo sono state coordinate da numerose organizzazioni di facciata LeT, tra cui Jamaat-ud-Dawa (JuD), Idara Khidmat-e-Khalq (IKK) e Falah-i-Insaniat Fondazione (FIF), circostanza riferita dall' [REDACTED]

Le fonti riferiscono altresì che LeT ha ampliato la propria base di supporto in Pakistan fornendo servizi di assistenza sociale, educativa e medica in Pakistan, e ciò convalida quanto riferito dal richiedente circa il suo avvicinamento al gruppo perché molto religioso ed interessato alle attività benefiche.

I risultati di uno studio condotto dal Combating Terrorism Center di West Point indicano che la maggior parte delle reclute LeT sono giovani, uomini pakistani con livelli di istruzione secolare superiori alla media ed il richiedente ha svolto studi universitari e conseguito il titolo di ingegnere.

Le fonti riferiscono inoltre che la maggior parte dei combattenti LeT subisce un programma di allenamento distinto in fasi. Durante la prima fase, chiamata Daura-e-Aama, le reclute sviluppano la corsa, l'arrampicata e altre abilità di base; la seconda fase si chiama Daura-e-Suffa e fornisce formazione religiosa mentre la terza fase, Daura-e-Khasa, prevede un addestramento speciale per la guerriglia; e la distinzione in fasi è stata riferita anche dal richiedente [REDACTED]

La strategia di reclutamento di gruppi simili a LeT è ben nota (v. [https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&doc\\_id=516ea0424](https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&doc_id=516ea0424)): si costringono le persone nelle regioni sotto il loro controllo a prendere le armi e combattere assieme a loro; avvicinano le persone nelle loro case e, se si rifiutano, le accusano di essere spie; comminano anche ingenti ammende e chiedono armi; chi non può pagare o fornire armi, deve diventare un combattente. Chi si rifiuta viene cacciato dalla regione o bollato come spia e ucciso. (...) Esistono ad esempio segnalazioni di reclutamento forzato nell'Uruzgan da parte dei Talebani pakistani (...)” .

Il reclutamento forzato e le minacce per gli affiliati che vogliono lasciare il gruppo non intendendo partecipare alla Jihad, sebbene non trovi un preciso riscontro per il gruppo Lashkar-e-Taiba, è un fenomeno che ha un reale fondamento e che quindi può essere considerato più che plausibile.





Ne consegue che va ritenuto fondato il pericolo del richiedente di essere perseguitato per motivi di appartenenza al citato gruppo, la cui dissociazione non è stata affatto condivisa, senza che, in ipotesi di rimpatrio, possa ricevere protezione dal suo Paese in quanto, come dallo stesso riferito e riscontrato dalle fonti, LeT ha ricevuto sostegno da parte dell'Inter-Service Intelligence pakistano e quindi presenta forti elementi di collusione con apparati dello Stato.

La Cassazione (v. sente. 8399\204) ha affermato che la minaccia, da parte di un gruppo armato propugnante la secessione di una parte del territorio nazionale di arruolare con la forza nelle sue fila i residenti, costituisce una minaccia attuale di persecuzione per motivi di "opinione politica", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

Nella specie si trattava dei ribelli del movimento di lotta per l'indipendenza del Casamance - Senegal, denominato MDFC ma il principio può valere anche per gruppi simili come Lashkar-e-Taiba (LeT).

La natura del procedimento e la problematicità degli aspetti probatori induce il collegio a ritenere sussistenti giustificati motivi per compensare le spese.

#### **PQM**

Il Tribunale di Perugia, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in composizione collegiale, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a ██████████ nato in Pakistan il ██████████, cod. fisc. ██████████ lo status di rifugiato;

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente, alla Commissione Territoriale c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26.6.2020

Il Presidente est.

*Umberto Rana*

